



A domanda Risponde Stefano USAI
Attuazione *recovery fund* e comuni non capoluogo

14 luglio 2022
dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

- Istanza: **come devono essere configurate le procedure di aggiudicazione nel sottosoglia stabilite** dall'articolo 1, comma 2, lett. a) e b) del DL 76/2020
- Domanda consueta: Obbligo o facoltà?

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

Nella premessa, l'autorità anticorruzione rammenta che il DL 76/2020 ha introdotto rilevanti semplificazioni in materia di appalti <<finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19>>.

Più nel dettaglio, nel parere si rammenta che il decreto semplificazioni ha introdotto una <<nuova disciplina>> in deroga alle previsioni dell'art. 36, comma 2, del Codice, <<per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, applicabile ai contratti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023>>.

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

- Questa nuova disciplina, e nel parere lo si rimarca senza indugio, ha introdotto <<un regime semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia>> parziale e temporaneo.

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

In ambito sottosoglia comunitario, e quindi con riferimento all'articolo 1 del DL 76/2020 (come ora ricalibrato dal DL 77/2021), si può sostenere – **e**

sono parole dell'autorità

anticorruzione - che il legislatore abbia **espresso una scelta consapevole privilegiando tempestività e celerità della procedura di affidamento.**

Più nel dettaglio, nel parere si legge che tale scelta risulta espressa a favore <<della rapidità dell'erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l'economia in un periodo emergenziale>> .

Parole dell'autorità anticorruzione

Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, **le nuove procedure sostituiscono** quelle previste dall'art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020).

Parere ANAC n. 13/2022 (funzione consultiva)

- La deroga, pertanto, viene **intesa nella sua massima intensità quasi a generare**, piuttosto, una sorta di **congelamento** delle norme derogabili.
- Dalla puntualizzazione in parola, ovvero che non si è in presenza, con il nuovo apparato normativo, di norme facoltative, il parere rimarca che le disposizioni previste dai decreti semplificazione <<trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023>>.

Parere ANAC
n. 13/2022
(funzione
consultiva)

- Viene, pertanto, confermata la posizione dell'ufficio di supporto legale del MIMS, con l'ovvia conseguenza che, in caso di scostamento, il RUP, che propone la procedura di affidamento se non ha poteri a valenza esterna, deve comunque adeguatamente motivare la scelta di una procedura maggiormente articolata rispetto alla scelta <<consapevole>> espressa dal legislatore.

Parere ANAC n. 13/2022 (funzione consultiva)

Tale motivazione, per salvare una coerenza minima del sistema, deve ritenersi però **non tanto a pena di illegittimità degli atti adottati (in scostamento rispetto alle previsioni emergenziali) ma con una profonda valenza interna per prevenire eventuali responsabilità del RUP in caso di ritardata aggiudicazione, rispetto ai termini previsti dal DL 76/2020, e generazione di danni erariali.**

....

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

- Uno degli aspetti di sicuro interesse – in un documento vasto e ampio -, **è il fatto di ribadire la centralità del RUP e,** non a caso, si legge – tra gli altri -, che *“Alla luce delle deroghe introdotte dal legislatore alla disciplina dei contratti pubblici, la figura del RUP ha assunto una valenza ancora più decisiva”*. Una delle puntualizzazioni di particolare rilievo, sempre al fine di evitare confusioni e letture demolitorie è che al RUP, si legge *“in primo luogo (...) **è demandato il compito di suggerire le procedure semplificate più idonee ad accelerare l'avvio e l'esecuzione degli appalti** e, nello stesso tempo, contemperare il necessario rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016. Da qui l'importanza di prevedere da parte del RUP una motivazione rafforzata della scelta di ricorrere ad affidamenti in deroga”*.

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

- Nell'importante documento appare chiara la distinzione tra procedure semplificate (introdotte con la legislazione emergenziale) e le procedure "in deroga" che non sono quelle oggettivamente eccezionali introdotte anche dal DL 76/2020 e dal DL 77/2021.

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

- Non a caso, come si vedrà più avanti, il riferimento ad una esplicita motivazione che legittimi l'utilizzo di certe procedure viene richiesta (per evitare comportamenti patologici) in relazione alle sole procedure eccezionali.

E questo, del resto, è coerente con quanto espresso nel recente parere ANAC n. 13/2022 con cui si è precisato che le procedure "emergenziali" (per intendersi l'affidamento diretto "puro" e la procedura negoziata) non sono affatto facoltative e devono essere applicate (almeno se la determina a contrarre viene adottata entro il 30 giugno 2023).

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

Trattandosi di fattispecie che possono subire abusi/arbitri, e quindi situazioni delicate che richiedono misure adeguate di controllo, nello schema si ricorda, ad esempio, del pericolo di possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.

E quindi, come detto, con riferimento ad una procedura eccezionale non emergenziale, si impone come contromisura o come indice per assicurare un controllo una "**Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate**".

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

Stessa dinamica viene seguita per le altre procedure eccezionali (non semplificate) introdotte dai decreti emergenziali ad esempio per l'ipotesi di cui all' art. 2, "co. 3, d.l. n. 76/2020" prevista per gli appalti sopra soglia; quindi per le ipotesi di cui al successivo comma 4 del DL 76/2020; per l'ipotesi procedura negoziata eccezionale di cui all'articolo 48, comma 3 del DL 77/2021.

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

Quest'ultima – come le altre appena citate -, rammenta lo schema esige una “Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi”.

Schema di piano anticorruzione 2022/2024

Rientra tra le ipotesi eccezionali (e non in quelle note come "semplificate") il regime straordinario previsto per gli acquisiti "informatici" per l'attuazione del PNRR previsto nell'articolo 53 del DL 77/2021.

- Anche in questo caso si legge (ai fini di un controllo) è necessaria una "chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici".

La questione dei riferimenti normativi

- Il richiamo normativo pertanto (nella determinazione a contrarre) non può essere più il comma 2 dell'articolo 36 **salvo che si utilizzino le procedure di cui alla lettera b) per servizi/forniture importi tra i 139mila euro e sottosoglia e la procedura ad evidenza pubblica ex lett. d) per lavori**

Chiarimento

- La lettera b) mi impone il confronto tra 3 operatori per lavori infra 150 mila euro e 5 infra sottosoglia comunitario.
- Se io richiamo questa norma stiamo imponendo il vincolo sugli inviti (almeno 3, almeno 5) pur potendo procedere con l'affidamento diretto mediato..
- Non posso applicarla per beni e servizi invitando, ad esempio, tre operatori (la norma mi impone di invitarne almeno 5!!!!)
- Inoltre, il richiamo è inutile visto che la norma sull'affidamento diretto puro precisa «In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, **anche senza** consultazione di più operatori economici..»,

«anche senza» significa che io posso fare sia l'affidamento diretto senza consultare ma posso farlo anche con indagine informale/formale ..quindi il RUP ha tutte le possibilità ..

«Anche senza
..»

Il richiamo all'articolo alla lettera b) quando si intende procedere con la norma dell'affidamento diretto emergenziale è inutile e foriera di ulteriori complicazioni ..

È sufficiente il richiamo all'articolo 1, comma 2, lett. b) evidenziando che l'affidamento diretto avverrà previo confronto tra n. ___ operatori ...

Affidamento diretto «puro» e motivazione

- Sempre dal documento, di particolare rilievo la “check-list affidamento diretto” ed è tale per diversi aspetti.
- La prima questione importante è che l’ANAC riconosce la facoltatività della determina a contrarre nel senso che l’affidamento diretto, come noto, può avvenire con un unico atto.
- Il rilievo è che l’ANAC non configura (più) l’atto in parola come determina a contrarre (visto che determina a contrarre non è come tante volte si è evidenziato) ma come “Determina di affidamento (o unica in caso di assenza della determina a contrarre)”.

Affidamento
diretto «puro»
e motivazione

- L'altro particolare, che a sommeso parere richiede un chiarimento, è il fatto che nella check-list come report di controllo si richiede – in tema di “Contenuto della determinazione” di “Specificare di seguito le ragioni della scelta dell'operatore economico”.

Affidamento diretto «puro» e motivazione

- E' noto che la questione dell'indicazione delle ragioni che inducono alla scelta dell'affidatario in un affidamento essenziale che può avvenire anche senza consultazione di preventivi/operatori deve essere ben inquadrato per evitare di complicare ciò che complicato (per volontà del legislatore e per ammissione dell'ANAC, MIMS e della giurisprudenza) non è.

Affidamento diretto «puro» e motivazione

Già con le linee guida n. 4 in tema di affidamento diretto (infra 40mila euro) la stessa autorità anticorruzione ricorda che *“In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione”*.

Affidamento diretto «puro» e motivazione

La stessa autorità riconosce che per certificare la congruità del prezzo “la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni”.

Non solo, nelle linee si rammenta che “In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione”.

Schema piano anticorruzione

- Ciò che deve essere definitivamente inteso, però, è che il confronto (solo eventuale) non costituisce un passaggio istruttorio obbligato - nel senso che non può essere imposto al RUP -, ma costituisce una opportunità ed in quanto tale, se il comportamento istruttorio nell'affidamento diretto purò non è arbitrario, può anche non esserci.

Questo è un momento fondamentale dell'istruttoria con riferimento alle procedure semplificate nel senso che se si impone il confronto – pur opportuno evidentemente – le semplificazioni non esistono.

Consiglio di Stato sez. V. n. 1108/2022

Efficace la precisazione sulle “motivazioni” della scelta del contraente che si riducono, sia consentito, ad una illuminazione sulle “le ragioni a fondamento della scelta operata evidenziando di aver deciso di esternalizzare la gestione del servizio, non essendo in grado di gestire direttamente la struttura, e inoltre di aver inteso, tramite l’affidamento diretto in questione, evitare il prolungamento della chiusura e la sua mancata operatività (anche a ragione dei tempi presumibilmente necessari per l’espletamento di una procedura di gara aperta relativa all’affidamento pluriennale della concessione), garantendo quindi la ripresa in tempi rapidi dell’attività di gestione a fini turistico-ricettivi, anche al fine di evitare tanto l’avvio di una nuova procedura di revoca del contributo da parte della Regione”.

Consiglio di
Stato sez. V. n.
1108/2022

Non ci si sofferma quindi sulla esigenza di una motivazione chirurgica sulla scelta dell'operatore visto che *"L'interesse generale perseguito dal Comune nell'attuale congiuntura **non è stato dunque quello di ottenere una maggiore offerta economica, ma di consentire al più presto la ripresa dell'attività della struttura, sì da garantire il presidio del complesso immobiliare e il rispetto della finalità dell'intervento volto alla valorizzazione turistica del territorio"**.*

Consiglio di Stato sez. V. n. 1108/2022

Infine, nel confermare la sentenza di primo grado si rammenta che la stessa *“ha pure correttamente ricordato come sia l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, sia l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 richiedono **esclusivamente** che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario (indicando nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, sinteticamente l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti)”*.

Consiglio di
Stato sez. V. n.
1108/2022

- E, sempre secondo il giudice d'appello, "**Anche tali previsioni risultano rispettate** nel caso di specie: come evidenziato, ***i provvedimenti impugnati indicano infatti espressamente le ragioni del ricorso all'affidamento diretto nei limiti di legge, legate alla preminente necessità di garantire la concreta operatività della struttura in tempi brevi (in modo da evitare contestazioni e azioni di recupero del contributo pubblico da parte della Regione) ed evitare contenziosi concernenti la titolarità e disponibilità dei beni strumentali***".

Conclusione

E' evidente pertanto, che il confronto, anche informale, tra preventivi/operatori, facilita la "costruzione" della motivazione sulla scelta del contraente ma, oggettivamente, questo passaggio istruttorio (il confronto) non è obbligatorio ma solo opportuno. Questo dovrebbe significare che nel caso dell'affidamento diretto "puro" – **salvo che non emerga un comportamento patologico/arbitrario da parte del RUP -, la motivazione richiesta si sostanzia (si deve sostanziare) in qualcos'altro (come nel caso di specie trattato dal Consiglio di Stato) e può prendere a riferimento l'adeguatezza dell'affidatario, evidentemente, il possesso da parte di questo dei requisiti imposti e richiesti, la congruità del prezzo proposto che può scaturire dalla considerazione di banche dati proprie o di altre amministrazioni ma non necessariamente, e non solo, deve scaturire per forza da una consultazione, anche informale, visto che il passaggio istruttorio in parola non è obbligatorio ma, al massimo, solo opportuno.**

Competenza dei comuni non capoluogo e PNRR/PNC ..art. 52 in vigore dal 1/06/2021

limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, **per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.**

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:

1, non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

2, non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Comunicazione del MEF
17/12/2021

Pareri MIMS ribadiscono questa indicazione ma senza spiegazioni

- La questione pratica è: perché individuare due soglie?
- Nel periodo transitorio la qualificazione è assoluta con l'iscrizione AUSA (art. 216 c. 10)
- 216/c,10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Iscrizione anagrafe unica

- articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

Se si parte dal presupposto che per poter fare gare occorre l'iscrizione AUSA (a pena di nullità) tutte le stazioni appaltanti compresi i comuni non capoluogo sono qualificati

- E allora perché richiamare la prima micro soglia (40mila/150mila)?

Evidentemente c'è la necessità di un chiarimento ufficiale ..quindi cautela ..

Due soglie

La questione viene ripresa parere MIMS 1318/2022

L'art. 52, c. 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 Ci si chiede se il comune non capoluogo di provincia - per l'affidamento gli appalti di servizi di progettazione di valore compreso tra 40mila e 139mila euro - possa procedere via diretta **AUTONOMAMENTE**, senza avvalersi di una C.U.C., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020. Il dubbio emerge dal fatto che il comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha confermato l'applicazione del comma 1 dell'art. 37 del Codice agli appalti finanziati mediante fondi PNRR/PNC, ribadendo che per gli affidamenti di valore inferiore a 40 MILA euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 MILA euro per lavori non è necessario utilizzare una centrale di committenza, lasciando quindi quale soglia per i servizi e le forniture i 40.000 anziché i 139.000. Il comunicato in parola è disponibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-ocale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021>

Risposta

- *Con riferimento al quesito posto, si conferma la possibilità per i Comuni non capoluogo di provincia, per gli appalti afferenti al PNRR, di procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, comma 1 e primo periodo del comma 2 del codice dei contratti pubblici.*

Art. 37 c.1

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Primo periodo comma 2 art. 38

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché **per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Iscrizione anagrafe unica

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

UN COMUNE NON CAPOLUOGO PUÒ PROCEDERE AUTONOMAMENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO TRA I 40 E 139 MILA? E' OBBLIGATORIO FARE RICORSO ALLE PIATTAFORME MEPA O REGIONALI?

E' CORRETTO INTERPRETARE DISPOSIZIONE DEL MIMS COME SEGUE:

APPALTI S/F ENTRO 40.000, L ENTRO 150.000:
AFFIDAMENTO DIRETTO ENTE ISCRITTO ALL'AUSA,

APPALTI SOPRA LE PREDETTE SOGLIE:
AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALI
COMMITTENZA? VEDI ANCHE CIRC.INTERNO 9/22"

Quesiti

Quesiti

• GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI SUPERIORI A 40.000 ED INFERIORI ALLA SOGLIA DI € 139.000 FINANZIATI CON FONDI PNRR DEVONO AVVENIRE TRAMITE LE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA?

• SE L'ENTE È IN POSSESSO DI CONVENZIONE PER RIUSO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE GARE SINO A CHE IMPORTI PUÒ PROCEDERE AUTONOMAMENTE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO???

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA POSSONO ANCORA ESSERE EFFETTUATE DAI COMUNI?

Quesiti

CASO: FONDI PNRR PER UN COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA, NON QUALIFICATO AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO € 104.000,00 DOMANDA: SI PUO' ACQUISIRE IL CIG COME STAZIONE APPALTANTE ED EFFETTUARE LA PROCEDURA D'INVITO E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA UTILIZZANDO IL MEPA?"

Quesiti

- COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA NON QUALIFICATI, PER IMPORTI DA 40.000 EURO E FINO A 139.000 EURO, POSSONO PROCEDERE AUTONOMAMENTE AD APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI OPPURE DEVONO AVVALERSI DI C.U.C. O S.U.A.?
- COME POSSIAMO GESTIRE GLI IMPORTI DI CONTRIBUTI AL DI SOPRA AI 40,000 MA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA COMUNITARIA?
- HO AFFIDATO AD UN PROF. LA REDAZIONE DEL PFTE PER € 35.000 PER UNA CANDIDATURA PNRR E SONO STATA AMMESSA A FINANZIAMENTO PER QUEL PROGETTO; POSSO AFFIDARE ALLO STESSO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DEROGANDO LE TARIFFE DEL DM 2016, RIMANGO SOTTO € 139.000?

Quesiti

- UN COMUNE NON CAPOLUOGO PUÒ PROCEDERE AD AFFIDARE DIRETTAMENTE, SENZA AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITENZA, UN AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INFERIORE A 40.000 EURO DI UN OPERA FINANZIATA INTERAMENTE PNRR ? PER I LAVORI INFERIORI A 150MILA?